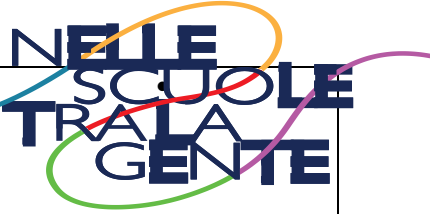


	Note in UIL UIL Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilsuola.it; torino2@uilsuola.it 26 ottobre 2024	
da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

MONETIZZAZIONE FERIE DOCENTI PRECARI

**ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DALLA UIL SCUOLA-RUA.
TRIBUNALE DI LODI**

Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 42/2024 del 16 ottobre 2024, su ricorso presentato dagli Avv.ti Domenico Naso e Mikelangelo Di Lella, conferma la tesi sostenuta dalla UIL Scuola Rua ovvero che **tutti i docenti che abbiano stipulato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito contratti di lavoro fino al 30 giugno hanno il diritto di agire in giudizio per ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute nel corso del rapporto di lavoro.**

La vicenda nasce dalle recenti sentenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea che hanno stabilito l'obbligo gravante sul Dirigente Scolastico di compiere un duplice avviso all'insegnante che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso Scolastico deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall'altro lato, lo stesso dirigente deve informare il personale che *"la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro"*. Al contrario, **se il Dirigente Scolastico non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine.**

La normativa europea stabilisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto include anche quello di ottenere un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La normativa nazionale, quindi, non può prevedere che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Lodi, come sostenuto dalla UIL Scuola Rua, ha quindi accertato l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito il quale non ha mai corrisposto l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute da una docente per tutti gli anni di precariato con contratti fino al 30 giugno.